

Codice A1816A

D.D. 26 aprile 2018, n. 1162

CNA505 - Soc. HUVEPHARMA ITALIA S.r.l. Revoca D.D. n. 867/A1816A del 23/03/2017 per rilascio concessione demaniale assentita per un attraversamento aereo con tubazione idrica sul fiume Tanaro loc. Basino in Comune di Garessio (CN). ARCHIVIAZIONE PRATICA DEMANIALE.

Vista l'occupazione demaniale identificata con codice **CNA505** della Soc. HUVEPHARMA ITALIA S.r.l. - Garessio - con un attraversamento aereo con tubazione idrica sul fiume Tanaro in Comune di Garessio CN) assentita con D.D. 867/A1816A in data 23/03/2017;

Vista l'istanza della Soc. HUVEPHARMA ITALIA S.r.l. - Garessio - in data 05/03/2018, ns. prot. n. 11818/A1816A del 12/03/2018, di autorizzazione idraulica e modifica della concessione demaniale di attraversamento aereo con la ricollocazione della condotta idrica in subalveo del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento Huvepharma, loc. Basino, in comune di Garessio;

Vista l'autorizzazione idraulica P.I. 5963, rilasciata con D.D. n. 1074/A1816A in data 17/04/2018 per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica del fiume Tanaro e spostamento dell'attraversamento della condotta idrica in subalveo in corrispondenza dello stabilimento industriale Huvepharma in loc. Basino in comune di Garessio;

Considerato che è stata aperta e certificata con codice **CNSPA250** la pratica per l'attraversamento in subalveo;

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il DPCM 22 dicembre 2000(G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

- di dare atto che la Soc. HUVEPHARMA ITALIA S.r.l. – Garessio - titolare della concessione demaniale denominata **CNA505**, autorizzata con D.D. n. 867/A1816A del 23/03/2017, relativa all'attraversamento aereo con tubazione idrica sul fiume Tanaro, loc. Basino, in comune di Garessio, ha chiesto la modifica dello stesso realizzandolo in subalveo;
- di revocare pertanto la precedente determinazione n. 867/A1816A del 23/03/2017;
- di stabilire che, a partire dalla data della presente determinazione, sarà annullata ogni richiesta di canone e cauzione riconducibile all'occupazione di cui alla pratica **CNA505**;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI